COMUNE DI QUAGLIUZZO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

2 del 01/02/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONFERMA DELLE TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE PER L'ANNO 2022

Nell'anno **duemilaventidue** il giorno **uno** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **chiusa al pubblico** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale, che a causa dell'emergenza edipemiologica da COVID-19 si svolge senza pubblico,

.

Cognome Nome	Carica	Presente
BARLESE ERNESTO	**Sindaco**	Presente
BOCCA MATTEO	**Consigliere**	Giust.
GIACOSA ROLANDO	**Consigliere**	Presente
BERTOLI ALBAROSA	**Consigliere**	Presente
SCAPIN LUIGI	**Consigliere**	Presente
REINERI BRUNA TERESINA	**Consigliere**	Presente
ZUCCA PAUL MAURO	**Consigliere**	Presente
PAGNONE CLAUDIO	**Consigliere**	Presente
FRIGERI ERIK	**Consigliere**	Giust.
TERZI PIER LUIGI	**Consigliere**	Presente
BRUNO FLORA	**Consigliere**	Giust.
	Totale Presenti	8
	Totale Assenti	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Palazzo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ERNESTO BARLESE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

DELIBERAZIONE N. 2/2022 DEL 01/02/2022

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI - TARI - CONFERMA DELLE TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE PER L'ANNO 2022**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito dal 01.01.2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della TARI;
- l'art. 1 comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.09.2020 e s.m.i è stata adottato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti ;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che, ai sensi:

- del comma 651 il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999 definiti, ogni anno, sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale (CK) oltre alla suddivisione dei costi fra fissi e variabili;
- del comma 654 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- del comma 683 il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO l'Art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'Art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.M. del 24.12.2021 che ha differito dal 31.12.2021 al 31.03.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

DATO ATTO che l'Autorità di Regolazioni per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ad oggi ha emanato le seguenti disposizioni per il periodo regolatorio 2022-2025:

- la deliberazione n. 363/2021/R/rif contenente "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione n. 459/2021/R/rif concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la determina 2/2021 – avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- consultazione 422/2021/R/rif con riguardo alla "regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Orientamenti finali" – per la quale si attende ancora la deliberazione finale;

CONSIDERATO che:

- sono variati i criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, e che i medesimi portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate relative ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi, alla quota dei crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti;
- il Consorzio Canavesano Ambiente, cui spetta il compito di redigere il piano finanziario complessivo, ha avviato le attività per predisporre i documenti di competenza, ma non ha ancora fornito il piano finanziario secondo quanto prescritto da ARERA;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.06.2021 si è preso atto del Piano Finanziario Anno 2021 e sono state approvate le tariffe e agevolazioni ai fini Tari per Anno 2021;

CONSIDERATO che sulla base delle motivazioni sopra indicate, che ai fini della determinazione degli stanziamenti di entrata TARI e di uscita per corrispettivo da riconoscere al gestore del servizio di smaltimento rifiuti, l'unica opzione possibile è quella di prevedere gli importi (entrate e uscite) già stanziati nel bilancio 2021, rimandando ad una variazione successiva di Bilancio, le modifiche necessarie derivanti dall'adozione del Piano Economico Finanziario definitivo adottato dal CCA secondo quanto prescritto da ARERA e dall'approvazione delle Tariffe TARI 2022 nei termini di legge;

VISTO inoltre l'articolo 193 del citato decreto legislativo 267/00 attribuisce, inoltre agli enti locali la possibilità di modificare le tariffe nel corso dell'esercizio finanziario, in caso di esigenza di salvaguardia degli equilibri di Bilancio

RILEVATO, pertanto, che risulta al momento impossibile una definizione delle tariffe TARI 2022;

VALUTATO opportuno confermare le sole tariffe vigenti per l'anno 2021 come provvisorie e valide per l'emissione degli avvisi di acconto Tari 2022 e dato atto che le stesse verranno adeguate e approvate in via definitiva entro i termini di legge, subordinatamente all'approvazione da parte del CCA del PEF MTR -2 come sopra specificato;

DATO ATTO che la TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n. 201, così modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, ove si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

APPURATO che la gestione finanziaria della Tari, con conseguente attribuzione di tutte le attività inerenti all'applicazione, all'accertamento e alla riscossione del tributo medesimo, competono al Comune, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il comma 655 dell'art. 1 della L. 147/2013 che mantiene ferma la disciplina del Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 il cui costo è sottratto dall'onere che deve essere coperto con la TARI;

VISTO il comma 666 dell'art. 1 della L. 147/2013 che fa salva l'applicazione del Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Città Metropolitana di Torino, sull'importo del Tributo e che per l'anno in corso è pari alla misura del cinque per cento;

CONSIDERATO che il Decreto Ministero dell'Economie e delle Finanze 21.10.2020 ha introdotto il versamento della Tari e del Tefa attraverso la piattaforma PagoPA;

VISTO l'articolo 28 "Riscossione", che al comma 3, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI) prevede: " Il numero delle rate e le scadenze sono determinate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale anche contestualmente alla determinazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.";

VISTO l'articolo 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 " (...) i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. (...)";

RITENUTO di fissare le scadenze di versamento, al fine di rispettare il nuovo dettato normativo sopra citato, garantendo stabilità nei flussi di cassa della TARI, pur ampliando la distanza temporale tra le rate, così come di seguito indicato:

- Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.
- Importo rate:
  - **Primo acconto**, scadenza **16 giugno 2022,** per un importo pari al 40% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2021 ai fini Tari;
  - **Secondo acconto**, scadenza **16 settembre 2022,** per un importo pari al 40% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2021 ai fini Tari;
  - **Terza rata a saldo**, fissata in un'unica soluzione, il **16 dicembre 2022,** per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe che verranno definite per l'Anno 2022 e scomputando gli acconti;
  - Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 31 maggio 2022;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione Dott. Aloisio Nicola protocollato con n.117 del 13.01.2022;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI n. 8 (otto) favorevoli, n. / contrari e n. / astenuti su n. 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di confermare per l'anno 2022 le sole tariffe TARI già approvate nell'anno 2021 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.06.2021 che verranno applicate agli avvisi di pagamento in acconto;

3. Di definire, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le scadenze nei versamenti della TARI, tassa sui rifiuti, per l'anno 2022 nelle misure di seguito indicate:

- Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.
  Importo rate:
- **Primo acconto**, scadenza **16 giugno 2022,** per un importo pari al 40% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2021 ai fini Tari;
- **Secondo acconto**, scadenza **16 settembre 2022,** per un importo pari al 40% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2021 ai fini Tari;
- **Terza rata a saldo**, fissata in un'unica soluzione, il **16 dicembre 2022,** per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe che verranno definite per l'Anno 2022 e scomputando gli acconti;

Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 31 maggio 2022;

4. Di pubblicare il presente atto sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

5. Di dichiarare con successiva votazione unanime e favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

****

Si esprime parere favorevole in ordine al PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio
Il Sindaco
Ernesto Barlese

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
ERNESTO BARLESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariateresa Palazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal 03/02/2022.

Quagliuzzo, lì 03/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariateresa Palazzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 01-feb-2022

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Quagliuzzo , lì 01-feb-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariateresa Palazzo